



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
(Proposta di
legge /
Progetto di
regolamento)

Seduta del 17-03-2016

DELIBERAZIONE N. 107

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE DELLA REGIONE MOLISE"

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciassette del mese di Marzo dell'anno duemilasedici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO del documento istruttorio, comprensivo della relazione tecnica del Servizio proponente, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 9, comma 3., del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, espresso dal Direttore del Servizio proponente, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio;

lett. b): del parere di regolarità contabile, espresso dal Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio, Ragioneria Generale, contenente il visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria;

lett. c): del parere dell'Avvocatura regionale attestante la legittimità della proposta di legge / progetto di regolamento;

lett. d): del visto, del Direttore d'Area, di coerenza con gli obiettivi d'Area;

lett. e): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all'Assessore ai Lavori Pubblici Nagni Pierpaolo d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

- di approvare la proposta di legge regionale recante "Disposizioni in materia di risorse idriche della

Regione Molise” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

– di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti ai fini dell’approvazione della proposta di legge.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Disposizioni in materia di risorse idriche della Regione Molise**

La proposta di legge si rende necessaria per superare l'attuale quadro normativo regionale in materia di Servizio idrico integrato (S.I.I.), rappresentato in particolare dalle leggi regionali n. 5/1999 e n. 8/2009, per allinearle alle norme europee e statali vigenti.

La legge regionale n. 8/2009 risulta infatti superata nelle parti in cui attribuisce le funzioni e le competenze precedentemente svolte dall'Autorità d'Ambito alla Regione stessa piuttosto che agli enti locali, come confermato anche:

- dalle modifiche introdotte al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dal D.L. 12 set. 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164;
- dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015);
- dalle integrazioni e modifiche alle norme sul S.I.I. introdotte da ultimo dalla L. 28 dic. 2015, n. 221 (c.d. "Green economy"), riportate al Capo VIII della stessa legge (articoli da 58 a 63).

Relazione tecnica del Servizio Proponente

(Art. 6 Legge Regionale 7 maggio 2002, n. 4 "Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise") – ex D.G.R. n. 172 del 13 maggio 2014

Il modello gestionale del servizio idrico integrato che si sta avviando era stato definito già con la L. 5 gen. 1994, n. 36 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*" (c.d. "Legge Galli"). Con la legge regionale 3 feb. 1999, n. 5, la Regione Molise dava attuazione alla legge Galli, definendo in particolare:

- l'ambito territoriale ottimale, coincidente con l'intero territorio regionale (art. 2, co. 1);
- la costituzione dell'Autorità d'ambito da parte dei comuni e le province ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (art. 3, co. 1).

L'ATO veniva costituito nel 2003, nel 2004 lo stesso ATO procedeva a predisporre il Piano d'ambito (art. 5, co. 2, lett. a) e b)) e nel luglio 2005 provvedeva alla approvazione della scelta della forma di gestione.

Nel 2006 la Legge Galli veniva abrogata dall'art. 175 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le disposizioni in essa contenute venivano ricomprese nella parte III dello stesso decreto legislativo.

Nel 2009 la Regione, con l.r. n. 8 del 3 marzo "*Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato*" assegnava alla stessa Regione "*Tutte le funzioni e i compiti assegnati all'Autorità di ambito dalla legge regionale n. 5/1999, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da altra normativa di settore*" (art. 3, co. 1) e sopprimeva l'ATO (art. 3, co. 3). Con la successiva l.r. 26 gen. 2012, n. 2 "*Legge finanziaria regionale 2012*", affidava all'Azienda speciale regionale Molise Acque la gestione del servizio idrico integrato (art. 79).

A tali disposizioni normative non faceva seguito alcun atto concreto per l'avvio della gestione associata del servizio idrico integrato, per cui la stessa gestione rimaneva di fatto in mano alle singole amministrazioni comunali in forma diretta, salvo poche eccezioni (Comune di Termoli), e salvo, in molti casi, la gestione dei depuratori, affidata a ditte private.

Con ricorso notificato il 28-30 marzo 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 79 della legge regionale n. 2/2012, in riferimento all'art. 117, comma primo, comma secondo, lettere e), l), ed s), e comma terzo, della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 16-23 luglio 2013, n. 228, dichiarava, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 79 della legge regionale n. 2/2012 con le seguenti motivazioni:

"... in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'AATO, al quale, quindi, spetta sia deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato, sia aggiudicare la gestione. In applicazione di siffatto principio, appare evidente che la norma regionale impugnata, nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico integrato all'«Azienda speciale regionale Molise Acque», ente di diritto pubblico strumentale della Regione, si pone in contrasto con la suddetta normativa statale e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lettere e)

ed s), Cost.

Essa, infatti, da un lato, esclude che l'ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell'AATO deliberi, con un proprio atto, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio; dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il predetto servizio sia affidato specificamente alla citata azienda pubblica regionale, precisamente individuata dalla medesima legge regionale del Molise".

Come già sopra riferito, alla normativa sul servizio idrico integrato (S.I.I.) sono state apportate negli ultimi due anni significative modifiche che oltre ad imporre un'accelerazione del processo di riorganizzazione a livello locale ne hanno modificato l'impianto complessivo. Le modifiche introdotte hanno anche, tra l'altro, dato attuazione agli esiti del referendum "sull'acqua pubblica" svoltosi nel 2011 che ha abrogato l'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni.

In sintesi la Regione si è trovata nella necessità ed urgenza di adeguare la normativa regionale alla sentenza della Corte Costituzionale e alle modifiche apportate alla legislazione nazionale, rispettando le scadenze ivi previste ed evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancato adempimento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Urgenza ulteriormente evidenziata dal D.P.C.M. del 14 maggio 2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri che diffidava la Regione e fissava al 15 giugno 2015 la data entro cui improrogabilmente andava designato l'ente di governo dell'ambito ottimale regionale.

Come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 (art. 147, co. 1), la Regione ha avviato il percorso di adeguamento individuando con Deliberazione di Giunta n. 285 del 15 giu. 2015 "Istituzione dell'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (EGAM) e approvazione del relativo Disciplinare di organizzazione". Con successivo D.P.G.R. n. 68 del 20 lug. 2015 veniva nominato il Commissario dell'EGAM e con note del 18 set. Il Presidente della Regione diffidava i comuni che non avevano ancora provveduto a deliberare l'adesione allo stesso ente di Governo.

Si rendeva inoltre necessario un intervento legislativo volto a dare coerenza al quadro normativo regionale ormai superato e in alcune parti in contrasto con la legislazione europea e nazionale: ci si riferisce in particolare alle leggi regionali 3 Febbraio 1999, n. 5 (*Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche*), e 3 marzo 2009, n. 8 (*Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato*).

L'ulteriore aggiornamento della normativa (l. n. 221/2015) ha consigliato di predisporre un disegno di legge più organico e incisivo e considerare pertanto superata la proposta di legge regionale di iniziativa della Giunta regionale "Adeguamento della normativa regionale al quadro legislativo nazionale ed europeo vigente in materia di organizzazione del servizio idrico integrato" approvato con Delibera n. 335 del 30 giu. 2015.

1. Descrizione degli obiettivi della proposta di legge o di progetto di regolamento

Con la presente proposta di legge si intende aggiornare e dare coerenza al quadro normativo regionale in materia di S.I.I., definendo:

- 1) Principi di riferimento, obiettivi e finalità economiche, sociali, ambientali che si intendono perseguire;
- 2) Ruoli e modalità di coordinamento e collaborazione tra i diversi soggetti che hanno competenze (es. Regione, enti locali) o che a vario titolo esercitano funzioni in questo campo (es. Azienda speciale Molise Acque, ARPA Molise);
- 3) Modalità di esercizio del Servizio idrico integrato.

2. Articolazione della proposta di legge o di progetto di regolamento

Il testo si articola in 18 articoli raggruppati in quattro titoli secondo il seguente schema:

Titolo I – Principi e finalità Art. 1 – Principi Art. 2 – Finalità	Art. 8 – Piano d'ambito del servizio idrico integrato Art. 9 – Convenzione con il soggetto gestore Art. 10 – Carta dei servizi e qualità contrattuale Art. 11 – Consulta idrica e forme di partecipazione ed informazione dei cittadini
Titolo II – Competenze Art. 3 – Competenze della Regione Art. 4 – Competenze dei Comuni ed Ente di Governo dell'ambito del Molise (EGAM)	Art. 12 – Personale dell'EGAM e del servizio idrico Art. 13 – Norma finanziaria Art. 14 – Patrimonio dell'EGAM

<p>Art. 5 – Molise Acque: Revisione della L.R. 1 dicembre 1999, n. 37 “Istituzione dell’Azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»”</p> <p>Titolo III – Servizio idrico integrato e qualità delle acque</p> <p>Capo I – Servizio idrico integrato</p> <p>Art. 6 – Gestione del servizio idrico integrato Art. 7 – Fondo unico perequativo</p>	<p>Capo II – Qualità delle acque</p> <p>Art. 15 – Principi relativi al controllo della qualità delle acque</p> <p>Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni</p> <p>Art. 16 – Abrogazione di norme Art. 17 – Disposizioni transitorie e finali Art. 18 – Dichiarazione di urgenza</p>
---	--

La proposta si ispira ai principi sanciti dalla risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU n. 64/292 del 28 luglio 2010 che riconosce il diritto umano all’acqua e ai servizi igienico-sanitari come diritto umano fondamentale e alla Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 set. 2015 sul seguito all’iniziativa dei cittadini europei “L’acqua è un diritto” (Right2Water); traduce inoltre in norma l’ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2015 (art. 1). Si prefigge pertanto di garantire a tutti i cittadini il Diritto all’acqua, diritto che si può così compendiare:

- in quanto bene comune l’uso dell’acqua è ispirato al risparmio ed alla rinnovabilità della risorsa;
- garantire la sostenibilità dell’uso dell’acqua, vale a dire tutelare gli acquiferi, i bacini idrografici, il ciclo dell’acqua;
- fornire a tutti i cittadini acqua di qualità e in quantità sufficiente;
- garantire un servizio di qualità attraverso la riduzione delle perdite di rete, il monitoraggio delle stesse, la gestione efficace degli impianti di depurazione;
- salvaguardare le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire della stessa risorsa e di un patrimonio ambientale integro.

Sulla base di tali principi vengono individuate le finalità perseguite (art. 2), i compiti della Regione e con quali misure ed iniziative perseguire i principi ed esercitare i compiti (art. 3).

L’art. 4 definisce le modalità di esercizio delle competenze dei comuni attraverso l’EGAM.

L’art. 5 apporta modifiche alla l.r. 1 dicembre 1999, n. 37 “Istituzione dell’Azienda speciale regionale, denominata: «Molise Acque»”. In proposito occorre fare alcune precisazioni.

La proposta di legge tiene conto dell’attuale assetto organizzativo che prevede la separazione dell’intera filiera in due segmenti: quello relativo alla captazione delle grandi sorgenti, alla grande adduzione e alla gestione di alcune dighe, attualmente gestito dall’Azienda Speciale Regionale “Molise Acque”, e quello riguardante la distribuzione idrica, la fognatura e la depurazione dei reflui (ovvero il S.I.I.), gestiti attualmente dalle singole realtà comunali. In prospettiva occorre però prevedere la possibilità di forme di coinvolgimento di Molise Acque nella gestione del S.I.I. qualora i Comuni attraverso l’EGAM compiano la scelta di affidare il S.I.I. ad una società *in-house*.

In tale ambito va rilevato che la Molise Acque, Azienda speciale regionale di gestione dei servizi di grande captazione ed adduzione, allo stato attuale non può assumere le funzioni di soggetto affidatario *in-house* della gestione del servizio idrico integrato.

In generale in materia di affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica, quale è quello idrico, si prevede l’equivalenza tra le tre forme possibili:

- a) Affidamento a società *in-house* purché l’affidatario disponga dei requisiti individuati dalla giurisprudenza dell’Unione Europea;
- b) Affidamento a società a capitale misto pubblico-privato il cui socio privato sia scelto mediante procedura ad evidenza pubblica;
- c) Affidamento a società a totale capitale privato con procedura di evidenza pubblica.

L’adozione della forma di affidamento diretto presuppone il verificarsi di 3 condizioni:

- 1) Partecipazione pubblica maggioritaria dell’ente affidante al capitale della società affidataria;
- 2) Il controllo analogo a quello che si esplica sui propri servizi. Ciò impone l’esercizio, da parte dell’ente pubblico controllante, di un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- 3) La prevalenza dell’attività con l’ente affidante; ossia le prestazioni devono essere destinate in via principale ed esclusiva all’ente di riferimento e, conseguentemente, altre eventuali attività devono avere carattere marginale e sussidiario.

La mancanza anche di una sola di esse non consente l'*in-house* e, quindi, non rende legittimo l'affidamento diretto. La Molise Acque, nell'assetto attuale, non può essere affidataria della gestione in quanto non è una società di capitali e non è partecipata dai Comuni: una eventuale previsione di affidamento *in-house* alla Molise Acque presuppone la sua trasformazione in società di capitali e la cessione delle relative quote ai Comuni.

Il ruolo di Molise Acque, quindi, va rivisto in ordine a quello che sarà il futuro assetto della gestione del servizio idrico nel Molise anche sulla scorta delle scelte che in tal senso potranno essere effettuate sia dagli enti locali tramite l'EGAM sia dalla stessa Regione. A questo proposito si può considerare che altre Regioni (p.es. la Basilicata) per la gestione dell'intero sistema idrico hanno costituito una società *in-house* partecipata in maggioranza dai comuni e con una quota di minoranza dalla Regione.

Infatti l'auspicabile gestione unica del servizio idrico integrato dalla captazione alla depurazione, oggi come visto afferente a soggetti gestori diversi e frammentati, laddove dovesse essere decisa necessita della predisposizione di atti normativi e provvedimenti tali da permettere il raggiungimento dello scopo del governo pubblico dell'intero comparto del S.I.I anche in attuazione della direzione indicata all'unanimità dallo stesso consiglio regionale nella mozione approvata in data 6 ott. 2015.

Un primo intervento di razionalizzazione e contenimento delle spese in tal senso è già stato compiuto dal consiglio regionale con l'approvazione dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 "*Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali*" volto al riordino dell'azienda con conseguente nomina di un commissario straordinario.

L'intervento di cui all'art. 5 della proposta di legge prosegue tale percorso completando la revisione dell'assetto degli organi dell'azienda nel senso della semplificazione e del contenimento delle spese senza rinunciare all'efficacia dell'operatività dell'ente. Con la norma proposta si interviene anche sull'oggetto dell'attività aziendale inserendo la possibilità di gestione del servizio idrico integrato e disponendo in ordine ad eventuali future trasformazioni della natura giuridica e dell'assetto organizzativo dell'azienda regionale laddove questa dovesse essere la prossima direzione che gli organi regionali volessero intraprendere.

L'art. 6 affronta la tematica della gestione del servizio idrico integrato nel Molise sotto molteplici profili, intendendo collegarsi al percorso indicato dal consiglio regionale con l'approvazione all'unanimità della mozione del 6 ott. 2015 contemperando altresì tali indicazioni col necessario rispetto delle normative statali ed europee in tema di tutela dell'ambiente e della concorrenza. Recependo le ultime modifiche apportate dalla legge n. 221/2015 al D.Lgs. n. 152/2006, è prevista anche la possibilità di gestione diretta del servizio ove ricorrano i requisiti e le condizioni (co. 5).

L'art. 7 affronta la problematica dei livelli tariffari del servizio idrico integrato, in particolare della loro sostenibilità per le fasce più deboli, in applicazione delle finalità di carattere sociale e solidale cui deve conformarsi la gestione della risorsa.

L'art. 8 definisce, ai sensi della normativa nazionale in materia, le caratteristiche del Piano d'ambito e la procedura di approvazione dello stesso. La ricognizione individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. Il piano economico finanziario prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

L'art. 9 tratta la tematica della convenzione disciplinante il rapporto tra l'EGAM e il soggetto gestore. A tal riguardo il 23 dicembre 2015 l'AEEGSI ha emanato la Deliberazione 656/2015/R/idr "*Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti*

minimi essenziali” adottando la convenzione tipo e disponendo:

- che, relativamente ai Comuni e ai segmenti del servizio ove sono operanti gestori, diversi dal gestore d’ambito, esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, si applicano le previsioni della convenzione tipo in quanto compatibili;
- che, sino al subentro del gestore d’ambito, i gestori conformi alla normativa *pro tempore* vigente concorrono alla definizione ed attuazione degli obiettivi previsti dalla pertinente programmazione locale, relativamente ai rispettivi territori e segmenti d’operatività, sotto il controllo e la vigilanza dell’Ente di governo dell’ambito, che promuove e assicura la massima cooperazione tra gestore d’ambito e gestori conformi esistenti, e che l’Ente di governo dell’ambito adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria anche per i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*;
- che – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, co. 3, del d.lgs. n. 152/2006 – le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della stessa Deliberazione.

Gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico sono tenuti alla adozione di una Carta dei servizi al fine di tutelare le esigenze dei cittadini e assicurare il rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l’erogazione dei servizi deve uniformarsi (art. 10).

I due provvedimenti normativi di riferimento sono il DPCM 27 gennaio 1994 e il DPCM 29 aprile 1999, quest’ultimo recante lo “*Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato*”.

A tal riguardo la sopra richiamata Deliberazione AEEGSI del 23 dicembre 2015 definisce, tra l’altro, i livelli minimi e gli obiettivi di qualità contrattuale del S.I.I., mediante l’individuazione di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni da assicurare all’utenza, determinando anche le modalità di registrazione, comunicazione e verifica dei dati relativi alle prestazioni fornite dai gestori su richiesta degli utenti.

È confermato il ruolo attivo che i cittadini possono svolgere attraverso la consulta (art. 11). La partecipazione e l’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e la gestione del S.I.I. è un aspetto fondamentale per garantire il diritto all’acqua secondo principi di solidarietà, equità e sostenibilità.

L’art. 12 tratta degli aspetti regolamentari relativi al personale interno dell’EGAM e delle modalità di eventuale passaggio del personale impiegato nel S.I.I. dagli attuali gestori (pubblici o privati) al nuovo soggetto gestore.

L’art. 13 definisce le norme finanziarie riguardanti l’EGAM.

L’art. 14 definisce il patrimonio di cui è dotato l’EGAM.

L’Art. 15 impegna la Regione a promuovere l’uso dell’acqua pubblica, quella che nel linguaggio comune è diventata “l’acqua del sindaco”, e favorire la trasparenza delle informazioni sulla qualità dell’acqua delle reti pubbliche implementando un adeguato coordinamento tra EGAM, soggetto gestore e ARPA Molise. La trasparenza dell’informazione è uno dei modi in cui si sostanzia il diritto all’acqua e il concetto di acqua come bene comune.

L’Art. 16 abroga le norme superate o non più in linea con le leggi vigenti europee e nazionali.

L’Art. 17 detta disposizioni utili a completare il passaggio dall’attuale modello gestionale a quello previsto dalle norme vigenti.

3. Presenza della clausola di non onerosità: SI

La proposta di legge non comporta oneri finanziari per l’amministrazione regionale, in quanto con le enunciazioni e le abrogazioni in essa contenute la Regione si limita a definire dei principi generali con cui intende organizzare la gestione del sistema idrico regionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare la proposta di legge regionale recante “Disposizioni in materia di risorse idriche della

Regione Molise” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

– di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale per i conseguenti adempimenti ai fini dell’approvazione della proposta di legge.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
AGOSTINO FRANCISCHELLI

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Il Direttore
MAURO DI MUZIO

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, anche ai fini dell'art. 50, primo comma, della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.

Campobasso, 16-02-2016

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il Direttore
MAURO DI MUZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi del regolamento interno di Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e del visto di conformità e di attestazione di copertura finanziaria di quanto riportato nella relazione del proponente.

Campobasso, 16-02-2016

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PIETRO NOTARANGELO

PARERE DI LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA DI LEGGE/PROGETTO DI REGOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera c) del regolamento interno di Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della Proposta di Legge/Progetto di Regolamento allegato al documento istruttorio.

Campobasso, 26-02-2016

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

MASSIMO PILLARELLA

VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento, organizzazione e vigilanza dell'AREA QUARTA.

Campobasso, 26-02-2016

IL DIRETTORE DELL'AREA QUARTA F.F.
MASSIMO PILLARELLA

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.

PROPONE

a **NAGNI PIERPAOLO** l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, 26-02-2016

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
MASSIMO PILLARELLA

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82